

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5297 del 2010, proposto dalla "Caparelli Impianti" s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Spataro, con domicilio eletto presso Francesco Lilli in Roma, via di Val Fiorita 90;

contro

il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti di

"CIEL" s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda ATI "CIEL –EDILCOIM", rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele De Cilla e Salvatore Napolitano, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, via Zara 16;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

(e unitamente agli atti ad esso presupposti e connessi) dell'aggiudicazione – disposta in favore della controinteressata "CIEL" – del contratto d'appalto indetto, dal Ministero della Difesa, per l'esecuzione di lavori di manutenzione

volti all'ammodernamento di alcune strutture aeroportuali site in Grosseto.

Visto il ricorso, ed il successivo atto di "motivi aggiunti", con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della controinteressata "CIEL";

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2010, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale; Ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ritenendola illegittima sotto più profili, la "Caparelli Impianti" s.r.l. ha impugnato – unitamente agli atti ad essa presupposti e connessi: e chiedendone, contestualmente (ma infruttuosamente), la sospensione dell'esecutività – l'aggiudicazione, disposta in favore della controinteressata "CIEL", del contratto d'appalto indetto – dal Ministero della Difesa – per l'esecuzione di lavori di manutenzione volti all'ammodernamento di alcune strutture aeroportuali site in Grosseto.

La ricorrente si duole, in particolar modo, del fatto che la cennata aggiudicazione abbia fatto seguito alla sua esclusione: per la quale (ed è, appunto, in ciò che consiste il principale oggetto del contendere) non vi sarebbe stata la sussistenza dei necessari presupposti.

All'esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 6.10.2010, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata la sostanziale infondatezza.

A tale riguardo, si osserva (innanzitutto) che l'inattendibilità dell'offerta della "Caparelli" è stata dimostrata – contrariamente a quanto lamentato

dall'interessata – nell'ambito di un articolato sub-procedimento di verifica: svoltosi, in contraddittorio, sulla base di quanto stabilito (sul punto) dagli artt. 86 ss. del d.lg. n.163/2006.

Ciò posto; (e ad ulteriore confutazione della argomentazioni attoree) si rileva -che l'accertamento della serietà, e congruità, di un'offerta può svolgersi anche in più riprese: e, cioè (cfr., C.d.S., VI, n.4949/2006; IV, n. 642/2003), attraverso più richieste di integrazioni e/o chiarimenti;

-che la motivazione posta, dalla Commissione, a base del proprio giudizio di non congruità è immune da vizi logici;

-che, infatti, solo l'adozione (nel caso di specie, irriscontrabile) di particolari – ed innovativi – procedimenti costruttivi avrebbe giustificato la straordinaria economia di ore lavorative risultante dalle analisi fatte dalla ricorrente (discostantisi, in modo esorbitante, da quanto stimato – dall'Amministrazione – come necessario per poter eseguire a regola d'arte le opere appaltate);

-che non (è) risulta(to) a che titolo (id est: in forza di quali previsioni normative) la ricorrente stessa avrebbe potuto (e potrebbe) godere, ai fini di cui è causa, dei vantati sgravi fiscali e contributivi. (Cfr., sul punto, TAR Sicilia, Palermo, II, n. 3223/2007).

E dunque; atteso

-che le valutazioni del giudice amministrativo in ordine alla congruità delle offerte presentate dalle ditte partecipanti ad una gara pubblica non può spingersi sino a criticare il contenuto, prettamente tecnico, del giudizio espresso dalla competente Commissione (sui limiti del sindacato giurisdizionale esperibile "in subjecta materia", cfr. – "ex plurimis" – C.d.S., VI, n.2304/2009; V, n.2348/2008);

-che, alla controinteressata: la quale si è limitata esclusivamente a fornire delle precisazioni in merito alla documentazione allegata alle (o richiamata nelle) singole schede di analisi da essa prodotte, non è affatto stato consentito di modificare la propria offerta;

-che le giustificazioni rese, da tale soggetto, circa il costo della manodopera si basano sulle

risultanze dei bilanci societari relativi al triennio 2006-2008: da cui si evince che i costi sostenuti per il personale dipendente (e per i subappalti) hanno inciso — sul valore complessivo della produzione — per non più del 14-15% (percentuale perfettamente coincidente con quella indicata nelle fornite analisi di prezzo),

il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l'infondatezza della proposta impugnativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

-condanna la proponente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 4.000 euro: 2.000 dei quali in favore della resistente Amministrazione e 2.000 della controinteressata (e costituita) "CIEL".

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 6 ottobre 2010, con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore

Domenico Landi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Addi'	copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:
	IL FUNZIONARIO